

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 25 Marzo 1861.
dal Ministro Degli Affari Esteri.*

OGGETTO

*Convenzione addizionale al trattato di Commercio e di
Navigazione colle città Anseatiche*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Cini

» 2° Busacca

» 3° Leopardi

» 4° Guerrieri

» 5° Grella

» 6° Devincenzi

» 7° Bellini

» 8° Minnimeci

» 9° Santaleoni

Relatore *Busacca*

Adottata nella tornata del *19 Aprile* 1861.

Signori.

Essendosi colla Convenzione addizionale
conclusa colla Prussia a Berlino il 28
Ottobre 1859 estesi agli spiriti di produzione
degli Stati dell'Associazione Doganale Ger-
manica, in compenso della riduzione Prussiana
acconsentita dei diritti sulle sete di Sardegna
i vantaggi già accordati agli spiriti ori-
ginari di Francia e d'Austria, i Senati
delle città libere ed anseatiche di Brema,
Amburgo e Lubeca chiesero di godere
negli Stati del Re i medesimi favori
mediante eguale compenso.

Questa domanda era appoggiata al
disposto dall'Art. X del Trattato di Commer-
cio stipulatosi tra la Sardegna e le città
Anseatiche il 29 Aprile 1851. Il governo

Del Re ha adunque creduto di aderire, tanto
più che i Senati delle predette Città offrivano
di accordare alle sete sardi importate nei loro
territorj piena ed assoluta franchigia di diritto.
Fu pertanto deciso dal governo di S. M. di
equiparare il trattamento doganale degli
spiriti delle Città Anseatiche a quello degli
stessi prodotti di Francia, Austria, e Hol-
landa, ed in pari tempo di concedere me-
diante perfetta reciprocità il libero
esercizio del cabotaggio sulle sue coste ai legni
anseatici, prevalendosi della facoltà concessa-
gli dalla Legge 9. aprile 1855.

Il tale effetto il 20. Settembre 1860. si fir-
mò in Berlino col Plenipotenziario Anseatico
la convenzione (addizionale) che ho l'onore
di presentare alla Camera, pregandola di
volermi dare la sanzione legislativa, e
di convalidare così l'operato dal governo
del Re che per soddisfare alle ripetute
istanze dei Senati delle stesse Città ne
promosse già da qualche mese la
provvisoria esecuzione.

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II.

ecc. ecc. ecc.

Articolo Unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e navigazione tra la Sardegna e le Città Anseatiche in data 29. Aprile 1851, conclusa a Berlino il 20. settembre 1860, le cui ratificazioni furono ivi cambiate li 12. successivo novembre.

N° 19

Progetto di legge presentato dal Ministero
degli affari Esteri / (Cavour)

Prevenzione aggiuntiva al trattato di commercio
e di navigazione colle Città Anseatiche conclusa
a Berlino il 20. Settembre 1860.

Trattata dal 25. Gof. Mays 1860.

Relazione della Commissione
compilata dal Segretario

relativo al Progetto di legge presentato dal Parlamento
nel 1861 per gli Affari Esteri nella Camera
del 25 Marzo 1861

Convenzione addizionale al Trattato
di Commercio e di Navigazione colle
Città Muscovite, conclusa a Berlino il
20 Settembre 1860

Nel 1851 un Trattato di Commercio fu
concluso tra Sua Maestà il nostro Re ed
i governi delle Città Muscovite, in forza del
l'articolo 10 del qual Trattato
quale le due parti contraenti reciprocamente
si promisevano che ciascuna avrebbe
trattata l'altra ~~alle~~ ^{alle} ~~stesse~~ ^{stesse} ~~condizioni~~ ^{condizioni}
li alle pari della maniera da lei più
favorevole.

Nel 1859 lo Zollverein accordò una riduzione
dei Dazj doganali alle sale del
Regno di S. Maestà, ed in corrispettivo
venne da S. M. concessa una riduzione
di Dazj doganali agli spiriti provenienti
dal territorio di quella Lega. Le Città
Muscovite si trovaron quindi autorizzate
a chiedere, che una simile riduzione fosse
concessa ai loro spiriti; e ciò diede luogo
alla Convenzione del 20 Settembre 1860
ratificata dal Re del nostro Regno, la quale
è addizionale al Trattato del 25 Aprile

1851, e parte integrante del medesimo.

Or questa concessione, vedendosi
la legge d'arrendo doganale del Regno,
non potrebbe esser resa esecutiva che
con una legge, il cui progetto è sottopo-
sto all'approvazione della Camera.

Gli Ufficiali sono stati unanimi nel
l'approvare, ed a costare in dubbio
la concessione alcuna obiezione ha
fatto. La Commissione quindi a voti
unanimi propone che la legge sia
approvata.

Ed essere, per i suoi principj, essen-
ziali già adottati nella politica commer-
ciale del Regno, e che la sola lettera di
quella concessione per farla approvare.

Per quella concessione i Dazi doganali
sugli Spiriti delle Città Anseatiche sono
ridotti; le Città Anseatiche ~~per~~ in cambio
quello di tal favore danno alle uscite
sotto la intiera franchigia da ogni Dut-
to. Però la reciprocità dei favori deve
ne essere più oltre: poiché le navi
di ciascuna delle parti contraenti possono
in virtù di questa concessione esercitar
liberamente il commercio di cabotaggio
sulle spiagge dell'altra.

Or nessuno ai giorni nostri osava met-
tere in dubbio, che la maggior libertà,
compatibile cogli interessi della Finanza,
sia la miglior protezione che possa esser

cedersi al commercio, ed alla industria
nazionale. Quando pure adunque la
manifattura Austriaca potesse, ^{per} nel con-
collegio esercitato nei nostri porti una
rivale alla manifattura nazionale, quali
la concorrenza non sentirebbe che ad
affrettare lo sviluppo della nostra
industria. Ma nel fatto tal questione su-
rebbe superflua; perché nessuno crede-
rà che la manifattura Austriaca per
la acquirente grande importanza nel
collegio del Regno d'Italia.
Importante è piuttosto la parte della
concessione, che riguarda i Dazi Do-
ganali; ma questa susciterà poche obiezioni
avanti verso l'Italia. Ed infatti, quando
pure rimettesse il principio, che la impor-
tazione dei prodotti esteri possa essere
un danno, e che quindi la diminuzione dei
Dazi Doganali non debba accordarsi con-
za un compenso, ammesso pure nel prin-
cipio la concessione sarebbe a vantaggio
dell'Italia. Oltretutto se apprezzare
l'importanza, che il commercio della seta
ha per l'Italia non potrei, infatti,
non convenire, che la esenzione da
ogni Dazio concessa, alla nostra seta
sia per ^{l'Italia} un vantaggio maggiore.

di quella, da la lotta autentica non
ottengono nei nostri porti colla ri-
durine dei Dazj doganali sui loro
spiriti.

Però la Commissione non saprebbe pro-
porre l'approvazione della legge sen-
dandosi principalmente sul altro principio
dei compensi. Ormai incontro veritabile è per
noi il principio, che l'importazione dei
prodotti esteri non può esser mai un
danno, ma che quanto più costi loro i Dazj
doganali tanto più colla maggior libertà
s'avvantaggia il commercio, e col commercio
s'avvantaggia la produzione estera; E di
cio si segue, che ogni diminuzione dei Da-
zj doganali, più che un vantaggio accorda-
to all'estero, è per se stessa un vantaggio
dato ai nazionali; e lo è anche nel caso
in cui nulla di corrispettivo fosse del-
l'estero concesso.

È principalmente per questa ragione, che
la Commissione propone alla Camera di
approvare la legge. Ed è per ciò, che
la Commissione si arguisce, che giungerà
presto il giorno, in cui veduti tutti i Da-
zj doganali, senza distinzione di prodo-
tture o di bandiere, al mercato com-
petibile coll'interesse della Nazione,
ed ottenuto quindi la massima possibile
libertà, i traffici commerciali non siano più
per l'Italia un uovo, onde produrrano
a libertà maggiore.

Bisacca, 24 Aprile.

VICTOR EMMANUEL II

par la grâce de Dieu

ROI DE SARDAIGNE, DE CHYPRE ET DE JÉRUSALEM,

DUC DE SAVOIE, DE GÈNES, ETC., ETC.,

PRINCE DE PIÉMONT, ETC., ETC., ETC.

A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut:

Une Convention additionnelle au Traité de commerce et de navigation du 29 avril 1851 conclu entre la Sardaigne et les Villes Anseatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg, ayant été signée à Berlin le vingtième jour du mois de septembre de cette année mil huit cent soixante, à l'effet d'étendre et favoriser de plus en plus les relations commerciales entre Nos Etats et ceux desdites Villes;

Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part et le Sénat de la Ville libre et Anseatique de Lubeck, le Sénat de la Ville libre et Anseatique de Brême, et le Sénat de la Ville libre et Anseatique de Hambourg (chacun de ces Etats pour soi séparément), d'autre part, désirant étendre et favoriser de plus en plus les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, sont convenus d'ajouter au Traité de commerce et de navigation du 29 avril 1851, signé à Paris, les articles suivants:

Art. 1.

Les Villes Anséatiques s'engagent à laisser entrer dans leurs Etats, libres de tout droit, les soies sardes des catégories suivantes :

- a) Les soies écrues retorses;
- b) Les soies décrusées, non teintées, y compris les bourres de soie filées;
- c) Les soies teintées retorses, y compris les bourres de soie retorses, ainsi que les fils retors mêlés de soie et de coton.

Art. 2.

La Sardaigne s'engage à admettre tous les spiritueux et les eaux-de-vie fabriqués dans les Villes Anséatiques, à leur entrée dans les Etats Sardes, aux droits suivants :

- 1° En cercles, supérieurs à 22 degrés, à dix francs par hectolitre;
- 2° En cercles, de 22 degrés, et au-dessous, à 5 francs et 50 centimes par hectolitre;
- 3° En bouteilles, à dix centimes par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

En même temps le Gouvernement Sarde garantit que dans aucun cas, les spiritueux et eaux-de-vie fabriqués dans les Villes Anséatiques ne seront assujettis, par les Administrations Communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les spiritueux et eaux-de-vie du pays.

Art. 3.

Les sujets des deux Hautes Parties contractantes seront réciproquement autorisés à se livrer à la navigation et au commerce de côte ou de cabotage.

Art. 4.

La présente Convention sera mise en vigueur le premier janvier 1861; elle aura la force et la valeur du Traité du 29 avril 1851, dont elle formera l'annexe.

Art. 5.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus court délai.

En foi de quoi, et munis à cet effet de pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le Sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le 20 septembre 1860.

(L. S.) LAUNAY.

(L. S.) GEFFEHEN.

Nous, ayant vu et examiné la Convention additionnelle ci-dessus, l'avons approuvée et l'approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues: Déclarons qu'elle est approuvée, ratifiée et confirmée, et promettons qu'elle sera inviolablement observée.

En foi de quoi Nous avons signé de Notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre Sceau Royal.

Donné à Turin le vingtneuvième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante.

VICTOR EMMANUEL

Par le Roi

Le Président du Conseil

Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères

C. CAVOUR.

Pour copie conforme:

Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères

— *Carutti*
STAMPERIA REALE.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**CINI, BUSACCA, DE VINCENZI, GRELLA, LEOPARDI, BRIGANTI-
BELLINI, GUERRIERI, MUSUMECI, PANTALEONI**

sul progetto di legge presentato dal ministro per gli affari esteri

nella tornata del 25 marzo 1861



**Convenzione addizionale al trattato di commercio e di na-
vigazione colle Città Anseatiche, conchiusa a Berlino il
20 settembre 1860.**

Tornata del 13 aprile 1861

SIGNORI,

Nel 1851 un trattato di commercio fu conchiuso tra Sua Maestà il nostro Re ed i Governi delle Città Anseatiche: in forza dell'art. 10 del qual trattato le due parti contraenti reciprocamente si promisero che ciascuna avrebbe trattato l'altra nei rapporti commerciali alla pari della nazione da lei più favorita.

Nel 1859 lo Zollverein accordò una riduzione dei dazi doganali alle sete del regno di Sua Maestà, ed in corrispettivo venne da Sua Maestà concessa una riduzione di dazi doganali agli spiriti provenienti dal territorio di quella Lega. Le Città Anseatiche si trovarono quindi autorizzate a chiedere che una simile riduzione fosse concessa ai loro spiriti, e ciò diede luogo alla convenzione del 20 settembre 1860, ratificata al 29 del mese stesso, la quale è addizionale al trattato del 29 aprile 1851 e parte integrante del medesimo.

Or questa convenzione, modificando la legge daziaria doganale del regno, non potrebbe esser resa esecutiva che con una legge, il cui progetto è sottoposto all'approvazione della Camera.

(19-A)

Gli uffici sono stati unanimi nell'approvarla, nè alcuna obiezione a metterne in dubbio la convenienza fu fatta. La Commissione quindi a voti unanimi propone che la legge sia approvata:

Ed invero, posti i sani principii economici già adottati nella politica commerciale del regno, basta la sola lettura di quella convenzione per farla approvare. Per quella convenzione i dazi doganali sugli spiriti delle Città Anseatiche sono ridotti; le Città Anseatiche, in corrispettivo di tal favore, danno alle nostre sete la intiera franchigia da ogni dazio. Però a reciprocità dei favori vienè estesa più oltre; poichè le navi di ciascuna delle parti contraenti possono in virtù di questa convenzione esercitare liberamente il commercio di cabottaggio sulle spiagge dell'altra.

Ora nessuno ai giorni nostri vorrà mettere in dubbio, che la maggior libertà, compatibile cogli'interessi della finanza, sia la miglior protezione che possa concedersi al commercio ed all'industria nazionale. Quando pure adunque la marineria anseatica potesse essere nel cabottaggio esercitato nei nostri porti una rivale alla marineria nazionale, quella concorrenza non servirebbe che ad affrettare lo sviluppo della nostra marineria. Ma nel fatto tale questione sarebbe superflua, poichè nessuno crederà che la marineria anseatica possa acquistare grande importanza nel cabottaggio del regno d'Italia.

Importante è piuttosto la parte della convenzione che riguarda i dazi doganali; ma questa suscitare può obiezioni ancor meno dell'altra. Ed infatti, quando pure s'ammettesse il principio, che l'importazione dei prodotti esteri possa essere un danno, e che quindi la diminuzione dei dazi doganali non debba accordarsi senza un compenso; ammesso pure tal principio, la convenzione sarebbe a vantaggio dell'Italia. Chiunque, infatti, sa apprezzare l'importanza che il commercio della seta ha per l'Italia, non potrà non convenire che la esenzione da ogni dazio concessa alle nostre sete sia per l'Italia un vantaggio maggiore di quello che le Città Anseatiche ottengono nei nostri porti colla riduzione dei dazi doganali sui loro spiriti.

Però la Commissione non saprebbe proporvi l'approvazione della legge fondandosi principalmente sul falso principio dei compensi. Ormai incontrovertibile è per noi il principio che l'importazione dei prodotti esteri non può esser mai un danno, ma che, quanto più miti sono i dazi doganali, tanto più colla maggior libertà si avvantaggia il commercio, e col commercio si avvantaggia la produzione interna. E da ciò segue che ogni diminuzione dei dazi doganali, più che un vantaggio accordato all'estero, è per sè stesso un vantaggio dato ai nazionali, e lo è anche nel caso in cui nulla di corrispettivo fosse dall'estero concesso.

È principalmente per questa ragione che la Commissione propone alla Camera di approvare la legge. Ed è per ciò che la Commissione si augura che giunga presto il giorno, in

cui, ridotti tutti i dazi doganali, senza distinzione di provenienza e di bandiera, al menomo compatibile col' interesse della finanza, ed ottenuta quindi la massima possibile libertà, i trattati commerciali non siano più per l'Italia un mezzo onde progredire a libertà maggiore.

(19-A)

BUSACCA, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e le Città Anseatiche in data 29 aprile 1851, conclusa a Berlino il 20 settembre 1860, le cui ratifiche furono ivi cambiate il 12 successivo novembre.

Approvato nella Camera del 13 aprile 1861.

Pellati

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~*Articolo unico*~~

~~*Identico al qui contro.*~~